

Romeo Fanelli

**LE SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ
LIMITATA**

Profili giuridici e contabili

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Romeo Fanelli

**LE SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ
LIMITATA**

Profili giuridici e contabili

FrancoAngeli

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Ai miei tre gioielli: Alessio, Simone, Giuliano

INDICE

1. L'Economia delle società a responsabilità limitata	pag.	9
2. Cenni sugli organi sociali	»	15
2.1. L'organo decisionale: il socio unico o l'Assemblea dei soci	»	15
2.2. L'organo amministrativo	»	22
2.3. L'organo di controllo: il socio, il collegio sindacale e il revisore contabile	»	27
3. Le fonti di finanziamento caratteristiche delle società a responsabilità limitata	»	35
4. Conferimenti iniziali	»	38
4.1. Conferimenti in denaro	»	41
4.2. Conferimenti di polizze assicurative o fidejussioni bancarie	»	43
4.3. Conferimento di beni o crediti	»	47
4.3.1. Conferimento di beni in godimento	»	48
4.3.2. Obblighi connessi ai conferimenti in natura	»	51
4.3.3. Morosità eventuale del socio conferitore	»	54
4.3.4. Assimilazione agli "acquisti pericolosi"	»	56
4.4. Conferimenti d'opera o servizi	»	58
4.5. Conferimenti di aziende già costituite	»	68
4.6. Conferimenti di asset dell'attivo suscettibili di valutazione economica	»	84
5. Finanziamenti tipici delle società a responsabilità limitata	»	89
5.1. Gli apporti dei soci in qualità di finanziatori	»	89

5.2. Gli apporti di investitori istituzionali, quali sottoscrittori di titoli di debito ex art. 2483 c.c.	pag.	105
6. Risultati di gestione e delibere conseguenziali	»	113
6.1. Utili e loro distribuzione	»	116
6.2. Perdite e modalità di copertura	»	125
7. Variazioni del capitale sociale	»	131
7.1. Aumenti di capitale sociale	»	132
7.2. Riduzioni del capitale sociale	»	140
8. La società a responsabilità limitata semplificata	»	150
9. S.r.l. start-up, S.r.l. PMI	»	157
Bibliografia	»	167

1. L'ECONOMIA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Nell'ambito delle società di capitali, la *società a responsabilità limitata*, per lungo tempo, è stata considerata, nelle scelte imprenditoriali, l'unica vera alternativa all'adozione del modello societario delle società per azioni; infatti, l'altra tipologia di modello societario, quello dell'"*accomandita per azioni*", è stata, e lo è ancora oggi, del tutto marginale nelle preferenze degli imprenditori, forse a causa di un superficiale esame di tale istituto sotto l'aspetto giuridico e dei connessi risvolti economici e manageriali. Pertanto, le ragioni economiche, che potevano spingere l'imprenditore a scegliere per il proprio progetto aziendale tale forma societaria "reale", (modello societario ove è prevalente l'elemento del capitale), nel caso specifico la società a responsabilità limitata¹, erano riconducibili alla copertura del fabbisogno finanziario per realizzare il processo aziendale, quando questi non era ambizioso, e solo in via mediata per ragioni legate alla limitazione del rischio imprenditoriale.

Con ciò si vuole sottolineare che la scelta della forma della società a responsabilità limitata sarebbe² dovuta avvenire sostanzialmente per motivazioni finanziarie, pur essendo da un punto di vista formale, le possibili forme di finanziamento, di fatto, qualitativamente e quantitativamente ridotte rispetto alla società per azioni. D'altro canto, la constatazione della previsione

¹ Cfr. N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, *Lezioni di Economia Aziendale*, Cacucci, Bari, 2003, p. 44 e seg.

² Il condizionale, al riguardo, è d'obbligo, in quanto spesso le motivazioni possono avere altra natura, ad esempio di tipo tributario (si pensi a quelle di ordine più frequentemente fiscale: tassazione proporzionale anziché progressiva) ovvero di ordine psicologico, cioè quelle legate alla necessità di vedere prolungato il progetto aziendale, per continuare a permanere nel tempo, oltre la vita del suo fondatore. Cfr. N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, *op. cit.*, p. 46.

di un capitale minimo di euro 10.000³, di cui all'art. 2.463 c.c., 2° co., n. 4 (importo di gran lunga il più adottato nella pratica costituzione delle società a responsabilità limitata), per la sua estrema esiguità, non corrobora le ragioni economiche della diffusa scelta delle società a responsabilità limitata, e quindi, si può tranquillamente affermare che la sua iniziale funzione pregnante, cioè quella finanziaria, oggi sia adombrata dalla più pratica funzione connessa alla limitazione del rischio imprenditoriale⁴, sempre presente nell'attività d'impresa. Tale constatazione, pertanto, porta a concludere, che le ragioni economiche dell'ampia diffusione di tale forma giuridica, su cui convergono le scelte dell'imprenditoria italiana medio piccola, possono senz'altro essere ricondotte, in via principale ed assorbente alla limitazione della responsabilità del rischio imprenditoriale e solo in via mediata e residuale ad esigenze di natura finanziaria⁵ qualora il progetto imprenditoriale necessiti di un capitale congruo.

Dopo questo breve cenno sulla funzione economica che può svolgere una società a responsabilità limitata ci piace riportare le parole, del prof. Aldo

³ Il capitale di costituzione fino al 1977 era previsto in un importo non inferiore a lire 50.000, poi con l'art. 11, 1° co., Legge 16 dicembre 1977, n. 904 fu elevato a lire 20.000.000 (cfr. art. 2474 codice civile previgente). Alla luce della nuova formulazione dell'art. 2463 c.c., così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76, conv. con Legge 9 agosto 2013 n. 99 che ha aggiunto i due nuovi commi nn. 4 e 5, oggi il capitale minimo per la costituzione di una società a responsabilità limitata è di solo 1 (un) euro.

⁴ «Si è in presenza di reddito, laddove l'attività gestionale evidenzia l'attitudine a produrre un flusso di ricavi tale da favorire, non solo la copertura dei costi connessi con l'utilizzazione dei fattori produttivi, ma anche la remunerazione del capitale apportato dall'imprenditore o dai soci in caso di impresa collettiva [...] e del rischio imprenditoriale. [Lo stesso autore continua più avanti esplicitando la natura di tale rischio] [...] rischio d'impresa cioè del rischio economico riferibile all'imprenditore, quale rischio che l'incerto affluire dei ricavi non sia tendenzialmente atto a fronteggiare nel dinamismo dell'ambiente le esigenze di congrua remunerazione dei fattori produttivi [G. Ferrero]. Tale rischio si manifesta, inoltre, con l'eventualità di non poter smobilizzare tempestivamente il capitale investito nell'azienda» (S. Adamo). Cfr. N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, *op. cit.*, p. 191 e seg.

⁵ A tal riguardo sembra opportuno fare un cenno alla valenza della responsabilità limitata a livello fiscale. In tale ambito è ormai giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione che «in caso di società di capitali a base ristretta e/o familiare, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che in tal caso normalmente caratterizza la gestione sociale». Cfr. Sent. Cass., sez. Tributaria, 19 febbraio 2010, n. 4016 in *Banca Dati Big Ipsoa*. Quanto innanzi porta a concludere che la costituzione di una società a responsabilità limitata, che avesse la finalità di mettere al riparo da responsabilità i soci da eventuali richieste creditorie del Fisco per maggiori redditi accertati in capo alla società, avrebbe cattivo gioco in quanto l'Agenzia delle Entrate, in base al principio ora enunciato della "ristretta base societaria", potrà chiedere ai soci le imposte relative a quei maggiori redditi accertati in capo alla società dagli stessi partecipata.

Amaduzzi, molto illuminanti: «*Le conclusioni nei confronti della funzione economica che può ordinariamente assolvere la società a responsabilità limitata sono, a mio parere, che tale tipo si può prestare ad imprese di medie dimensioni operative, che debbano raggiungere volumi non cospicui di investimenti e finanziamenti*⁶, *ad imprese cui vogliono partecipare pochi soci che non vogliono esporre l'intera loro potenza patrimoniale*»⁷.

Accanto alla funzione economica innanzi esaminata, ci sembra opportuno dare un cenno al soggetto che da impulso al progetto aziendale in tale tipo di società.

Il soggetto aziendale⁸, nella società a responsabilità limitata, deve senz'altro ricondursi, ad una pluralità di persone (tranne ovviamente il caso di società uni-personale), ma similmente alle altre forme associative è utile distinguere la connotazione giuridico-formale da quella economico-sostanziale. Poiché alla sfera giuridico-formale fanno capo i diritti e le obbligazioni che derivano dall'esercizio dell'attività economica dell'impresa, la soggettività giuridica è individuabile nella "società stessa" essendo, tra l'altro, la società a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica.

Il soggetto economico, coincidente con la connotazione sostanziale del soggetto aziendale detentore del potere di decidere gli indirizzi strategici, trattandosi di soggetto collettivo, risulta essere il socio o il gruppo di soci (che rappresentano il nucleo di comando del capitale conferito all'azienda insieme ai manager a cui gli stessi delegano tale potere⁹) nel cui interesse è svolta l'impresa. Infatti, pur svolgendo, la società «*la sua attività lucrativa a vantaggio finale di tutti i soci, i quali prestano il capitale e partecipano alla distribuzione dei redditi [...] il soggetto dell'economia di azienda può essere ravvisato solamente nel socio o nel gruppo di soci che può prevalere, e perciò ripiegare lo svolgimento dell'impresa ai propri fini*»¹⁰. Il soggetto economico assume il *potere di governo* dell'impresa, inteso nei suoi aspetti dicotomici di: *potere di comando* e *potere di gestione*¹¹. Tale duplice ordine di

⁶ È ampiamente risaputo che la diffusa presenza di un numero esiguo di soci e l'accesso vietato al mercato dei capitali fungono da limiti nel ricorso a cospicui investimenti.

⁷ Cfr. Aldo Amaduzzi, *Le gestioni comuni*, UTET, Torino, 1978, p. 304.

⁸ Per soggetto aziendale si tende ad «*identificare il soggetto che concepisce il progetto aziendale, conferendo, in tutto o in parte, i mezzi necessari per la realizzazione dello stesso, predisponendo la struttura aziendale ed organizzando il relativo funzionamento*». Cfr. N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, *op. cit.*, p. 40.

⁹ E. Cavalieri, R. Ferraris Franceschi, *Economia Aziendale - Attività aziendale e processi produttivi*, Vol. I (a cura di E. Cavalieri), 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 86.

¹⁰ Cfr. Aldo Amaduzzi, *L'Azienda*, UTET, Torino, 1969, p. 66.

¹¹ **Potere di comando**: sono le leve di intervento attribuibili a quei soggetti che detengono di diritto o di fatto il dominio dell'azienda, cui sono riconducibili gli indirizzi dell'azienda e le relative scelte strategiche – *livello volitivo* –; **Potere di gestione**: sono le leve di intervento

poteri nella società a responsabilità limitata sono particolarmente coincidenti, proprio perché spesso trattasi di società a base sociale ristretta, ove il potere di gestione non si discosta da quello di comando, assumendo spesso e volentieri un ruolo preminente rispetto a quest'ultimo. Con ciò si vuole sottolineare che le doti di *imprenditorialità* (capacità di ideare un progetto aziendale creativo ed innovativo, impiegando capitali propri) e *managerialità* (capacità di attuare i disegni strategici e le linee di indirizzo strumentali alla realizzazione del progetto aziendale) sono molto spesso attribuite contemporaneamente ai soci della società a responsabilità limitata differentemente da quanto avviene per gli altri tipi di società di capitali. Come si vedrà, la Riforma societaria del 2003¹², conscia di questa peculiarità, si è fatta promotrice di una filosofia normativa che ha, di fatto, stravolto le precedenti norme, mettendo al centro della regolamentazione il “socio” con il suo potere di gestione e controllo.

La disciplina civilistica attuale della Srl è regolata dal Capo VII, del Titolo V, Libro V del codice civile così come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 10 gennaio 2003, e comprende gli articoli che vanno dal 2462 c.c. al 2483 c.c.

Tale *corpus* normativo configura una trattazione più approfondita delle società a responsabilità limitata rispetto a quella del passato che faceva continui rimandi alle norme sulle S.p.a. Anzi, sotto certi aspetti, oggi, quando siamo di fronte a Società per azioni a ristretta base azionaria, ritornano applicabili alcune norme specifiche delle società a responsabilità limitata, in quanto tipologia, quest'ultima, ritagliata dal codice per esaltare l'elemento personale su quello capitalistico¹³. La maggiore originalità delle nuove “SRL”, prevista dalla riforma, è data dall'ampia possibilità di esercizio dei poteri di autonomia statutaria, in parallelo alla rilevanza attribuita ai rapporti contrattuali fra i soci, ai quali è riconosciuta una centralità senza precedenti¹⁴. Per essere più espliciti la “SRL” si è avvicinata, negli aspetti operativi, più

attribuibili ai soggetti che hanno il compito di attuare le linee di indirizzo tracciate dal livello volitivo – livello direttivo/amministrativo –. Cfr. N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, *op. cit.*, p. 40.

¹² Riforma Vietti (D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003).

¹³ Tanto è vero che autorevole dottrina, al riguardo, parla di “*società personale a responsabilità limitata*”. Cfr. G. Paolone, *Gli istituti societari riferibili ai vari tipi di imprese in funzionamento*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 257.

¹⁴ Questa è stata la persistente intenzione del Legislatore della Riforma che l'ha voluta, altresì, esplicitare nella Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ove così si è espresso: «*La riforma in materia di società a responsabilità limitata [...] parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale [...] intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si svolge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese*».

alla società di persone che non alla società per azioni, come era nel passato, nella ferma consapevolezza del frequente numero ristretto di soci che raramente supera la decina. Con la Riforma delle “SRL”, è stata prevista la possibilità di attribuire ai soci ampi poteri amministrativi¹⁵ e ciò può comportare anche una responsabilità solidale nel caso in cui il socio abbia autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (cfr. l’art. 2462 c.c. in tema di socio unico)¹⁶. In merito, molto opportunamente, è stato osservato che la filosofia di fondo della riforma societaria è stata quella di consentire alle imprese – considerate come centri propulsori dell’economia, come luoghi deputati alla creazione o alla distruzione della ricchezza di un paese o di una comunità – di operare e competere in ambienti complessi *con un sistema di regole e di vincoli essenziali che consentano il massimo dell’autonomia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con i diritti degli altri attori dell’economia*¹⁷.

Nell’attuale panorama normativo non si può più parlare di un unico tipo di società a responsabilità limitata ma deve necessariamente farsi riferimento ad una pluralità di modelli, e precisamente:

- S.r.l. ordinaria (artt. 2462-2483 c.c.);
- S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro (art. 2463, 4° co., e 5 c.c.);
- S.r.l. semplificata (art. 2463 bis c.c.).

È opportuno precisare che la tipologia b), rappresenta una variante della S.r.l. ordinaria in quanto la norma afferma che *«l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore ad euro diecimila, pari ad almeno un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere*

¹⁵ Anche se «deve essere deliberata con il consenso di tutti i soci l’introduzione di una clausola statutaria che consenta la modifica a maggioranza dei diritti dei soci riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili», Trib. Trento, 22 dicembre 2004.

¹⁶ Art. 2462 c.c.: *«Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470»*. Comunque, nonostante la responsabilità sia illimitata alle specifiche condizioni sopra citate nel corpo dell’articolo, sembra che a carico del socio illimitatamente responsabile sia esclusa la estensione della procedura fallimentare, e ciò anche a seguito della riforma del diritto fallimentare (art. 147, 1° co., D.Lgs. n. 5/2006). Infatti, qui si parla di estensione del fallimento ai soci appartenenti *«ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del Titolo V del codice civile»*, vale a dire: Snc, Sas e Sapa e non anche Capo V (SpA) e Capo VII (Srl). Pertanto, alle precise condizioni dell’art. 2462 c.c., si può concludere che il socio di società a responsabilità limitata può essere illimitatamente responsabile ma non può essere dichiarato fallito.

¹⁷ Cfr. E. Cavalieri, *“Appunti in margine alla riforma del diritto societario”*, in *Rivista RIREA*, n. 1 e 2, gennaio-febbraio 2005, p. 6.

versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione»¹⁸. A questo punto il 5° comma dello stesso articolo precisa che l'accantonamento alla riserva legale, previsto dall'art. 2430 c.c. sale dal 5% al 20%, «fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro»¹⁹. Tale riserva risulta per tale ammontare indisponibile tranne per copertura di eventuali perdite.

Pertanto, qualora una società a responsabilità limitata venga costituita con un capitale di euro 3.000, gli utili da accantonare a riserva dovranno essere di almeno il 20% del loro ammontare fino a raggiungere il totale di euro 7.000. Da quel momento tornerà applicabile l'art. 2430, 2° co. c.c., e cioè si dovrà accantonare almeno il 5% degli utili accertati fino a raggiungere il 20% del capitale precedentemente raggiunto di euro 10.000.

L'unica condizione posta dal Legislatore per la costituzione di tale sottotipo di società a responsabilità limitata è che i conferimenti siano eseguiti in denaro e versati per intero.

Relativamente alla tipologia c) della S.r.l. semplificata si tratterà brevemente nel prosieguo del presente lavoro.

Per concludere i caratteri peculiari della società a responsabilità limitata è d'obbligo accennare alla *personalità giuridica*. Tale carattere, comune anche alle altre società di capitali, viene acquisito dalla società a responsabilità limitata con la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, iscrizione che ha efficacia costitutiva. Infatti, l'art. 2331 c.c., in tema di società per azioni, richiamato dall'art. 2463 c.c. afferma: «Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica».

Con il riconoscimento della personalità giuridica si realizza una netta dicotomia tra sfera patrimoniale sociale e sfera patrimoniale dei singoli soci che resteranno obbligati verso i terzi solo per i versamenti eseguiti o da eseguire venendo così a realizzarsi la responsabilità limitata.

Prima di affrontare nel dettaglio le rilevazioni contabili relative ai momenti salienti e caratteristici delle società a responsabilità limitata sembra opportuno premettere, in modo estremamente sintetico, quali sono gli organi delle società a responsabilità limitata:

- organo volitivo;
 - organo amministrativo;
 - organo di controllo;
- e quali le loro funzioni e caratteristiche.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 15 ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con modifiche in L. 9 agosto 2013, n. 99.

¹⁹ Norma introdotta con L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha convertito l'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

2. CENNI SUGLI ORGANI SOCIALI

Come in altre tipologie di società, anche per le società a responsabilità limitata, tali organi sono:

- i soci con le loro espressioni di volontà;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di controllo: il socio, il collegio sindacale e il revisore contabile.

2.1. L'organo decisorio: il socio unico o l'Assemblea dei soci

I soci, con le loro espressioni di volontà – adottate in assemblea o con altra forma¹ –, rappresentano l'organo volitivo della società e il codice civile attribuisce agli stessi un ruolo centrale², lasciandogli un ampio ventaglio di scelte in materia di *governance* che va dalla scelta della struttura, che può ricadere su quella tipica delle società di persone, a quella più formale riconducibile al sistema latino delle S.p.A., che prevede una netta dicotomia fra organo di gestione e organo di controllo³.

¹ Ci si riferisce alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto trattate più avanti.

² «Nell'assetto risultante dalla riforma, la collettività dei soci, attraverso la sistematica sollecitazione (o avocazione) di decisioni su materie spettanti agli amministratori, può assumere il ruolo di "organo sovrano", al quale sono riconosciute significative prerogative di ingerenza nei confronti dell'organo amministrativo» (Rainelli, sub art. 2479 c.c., in Benazzo, Patriarca (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, p. 403).

³ I sistemi di governance alternativi previsti per le società per azioni, quello monistico e quello dualistico, sembrano escludersi per le società a responsabilità limitata, in quanto, superati determinati limiti, diviene obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale e tale organo non è previsto per queste forme di governance; comunque, dette forme organizzative potrebbero adottarsi per quelle società a responsabilità limitata ove detti limiti non risultino superati, ma

La grande adattabilità della s.r.l. ai bisogni dei soci induce a ritenere che, in teoria, l'atto costitutivo potrebbe addirittura contemplare una competenza dei soci ancora più ampia, estesa anche alla materia più specificamente gestoria: il che, inevitabilmente, porrebbe un problema in ordine alla possibilità di individuazione di precisi confini tra attività di partecipazione e attività di gestione e, più specificamente, in ordine alla possibilità di configurare, nel nuovo sistema, una società a responsabilità limitata in cui la gestione sia affidata ai soci ed in cui, in sostanza e al limite, possa venire persino a mancare l'organo amministrativo⁴.

Notevole importanza rivestono i rapporti che intercorrono fra società e i soci. Diversamente da quanto avveniva ante riforma, quando cioè l'espressione di volontà dei soci avveniva nella sua unica sede naturale e cioè la formale "assemblea dei soci", oggi vi è la possibilità di dotarsi di una struttura più snella per l'adozione delle decisioni; ciò in quanto il Legislatore ha preso coscienza del fatto che i soci della società a responsabilità limitata spesso lavorano fra di loro a stretto contatto, e quindi, imporgli la farraginosità del metodo assembleare per l'adozione delle decisioni, sia spesso superfluo, antieconomico e quasi sempre pletorico. Si pensi alla convocazione di un'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio: ogni socio conosce perfettamente l'andamento dell'impresa perché ne discute in continuazione con gli altri soci, giorno per giorno, ne è lui stesso l'artefice attraverso l'adozione di decisioni gestionali; inoltre, essendo, i soci, pochi e lavorando insieme, con continui scambi di vedute sulla economicità delle singole operazioni e sulla gestione nel suo complesso, prevedere l'obbligatorietà di una formale assemblea, al solo fine di ratificare quanto dagli stessi pienamente conosciuto e condiviso, costituisce, tutto sommato, un onere superfluo. Ovviamente, non tutte le decisioni sono del medesimo rango; quelle che incidono su materie fondamentali concernenti le regole della società o quelle che incidono sui diritti dei soci devono necessariamente avere il crisma della collegialità; in tutti gli altri casi, l'atto costitutivo può prevedere il metodo del "consenso scritto" ovvero della "consultazione scritta".

A dire il vero le due metodologie non sono propriamente speculari perché, mentre per il "consenso scritto" è necessario che un soggetto (l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di amministrazione o altro soggetto) prenda l'iniziativa di sottoporre una decisione al vaglio dei soci, quindi una procedura molto più pragmatica, nel caso della "consultazione scritta"

sarebbero veramente dei casi limite. Cfr. Circolare n. 21 dell'11 dicembre 2006, "L'amministrazione delle società a responsabilità limitata", Fondazione Luca Pacioli, p. 5.

⁴ Sanzo, *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, (opera diretta da M. Sarale), Zanichelli, Bologna, 2008, p. 349.

sembrerebbe che *motu proprio* i soci debbano prendere per iscritto una decisione spontaneamente formatasi, il tutto con aspetti pratici che presentano un maggiore grado di criticità.

Pertanto, con la

- **consultazione scritta** si addivene ad un metodo referendario ove ogni socio è invitato ad esprimere un voto favorevole o contrario alla proposta che è predefinita ed imm modificabile. È ammessa in tale ultimo caso l'astensione espressa ovvero la mancanza di manifestazione di volontà;
- **consenso scritto**, invece, è ammessa qualsiasi manifestazione di volontà non assembleare diversa da quella innanzi indicata (consultazione). Un esempio potrebbe essere un unico documento sottoscritto da tutti i soci consenzienti (una firma in calce al bilancio d'esercizio per approvazione dello stesso).

Queste nuove tecniche decisionali hanno in comune, pertanto, le seguenti prescrizioni:

- I il documento che esprime la volontà sociale deve avere la forma scritta, con la firma per presa visione da parte di tutti i soci, ovviamente ciò può avvenire anche in momenti successivi;
- II pena l'invalidità della decisione, dal documento che i soci hanno sottoscritto di cui al punto precedente, deve risultare con estrema chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso espresso ovvero il dissenso od anche l'astensione;
- III nessun socio può essere escluso dalla decisione, qualunque sia la sua frazione di possesso di partecipazione al capitale sociale, pena la nullità assoluta della decisione.

Comunque, data la delicatezza della materia è opportuno che l'atto costitutivo non si limiti a prevedere semplicisticamente la possibilità di tali espressioni di volontà assembleari ma provveda a dettagliare il concreto percorso formativo della volontà nel modo più puntuale possibile.

Inoltre, sempre a tal fine è opportuno che una volta perfezionata la volontà si provveda a trascrivere la decisione nel libro delle decisioni dei soci (ex libro assemblee dei soci). Esempi al riguardo possono essere i seguenti:

per **consultazione scritta** potrebbe essere:

In data, con raccomandate/telex/e-mail del, a cura di, è stata sottoposta a tutti i soci la proposta che si allega I soci si sono pronunziati nel seguente modo: Mario favorevole, Luigi contrario, Carlo astenuto, Filippo non ha fatto pervenire alcuna manifestazione espressa di volontà; il tutto come da risposte pervenute con raccomandate/e-mail del che si allegano. La decisione, pertanto, è stata adottata in data, con il voto favorevole di data e firma

per una decisione adottata mediante **consenso espresso per iscritto** potrebbe essere:

*In data, con il consenso dei soci rappresentanti il% del capitale, è stata adottata la decisione che si allega (in caso di adesione con documenti separati si potrà aggiungere: alla quale i soci Mario, Luigi hanno aderito giusto consenso prestato con raccomandata/e-mail del, che si allegano.) Carlo, Filippo... hanno manifestato il loro dissenso/astensione con raccomandata/e-mail del che si allegano.
data e firma*

Per riassumere, quindi, sempre che l'atto costitutivo lo consenta, parafrasando il contenuto dell'art. 2479 c.c., 3° co.: i soci potranno adottare le decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che, dai documenti sottoscritti dai soci, risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa⁵. Ovviamente qualora l'atto costitutivo nulla disponga in merito alle modalità di assunzione delle decisioni il "metodo assembleare" resta l'unico che i soci potranno utilizzare per assumere le relative decisioni.

Si riportano nel box che segue, per una semplificazione, un esempio di clausola statutaria di "consultazione scritta" ed una di "consenso espresso per iscritto", tratte dal corso di diritto commerciale della scuola di notariato della Lombardia:

⁵ Una modalità operativa nel caso di "consenso scritto" potrebbe essere per esempio la seguente. Si ipotizzi la manifestazione di volontà per il consenso relativo all'adozione della delibera di approvazione del bilancio; la lettera da sottoporre per la decisione al singolo socio potrebbe avere il tenore che segue: «*Stim.mo socio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, che ripropone il contenuto dell'art. 2479 c.c., 3° co. del codice civile, dovendosi approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.20xx, con la presente si sottopone alla S.V. il seguente testo di decisione da adottare: "Letto il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.20xx, nonché la predisposta Relazione di gestione, il sottoscritto socio della Società Alfa S.r.l., esaminato l'accluso bilancio d'esercizio, che si controfirma per presa visione, decide di approvare il bilancio di esercizio così come formulato dall'Organo amministrativo e, nel contempo di dare il proprio consenso ad accantonare l'utile di euro 127.070, risultante dallo stesso, ai fondi di riserva della società". Se la S.V. intende esprimere il proprio consenso al testo della decisione innanzi proposto, dovrà trascrivere personalmente "confermo il mio consenso alla decisione su riportata" seguito dalla propria firma autografa; ovvero, in caso di diniego, "non presto il mio consenso alla decisione su riportata" sempre seguito dalla firma autografa. La presente informativa dovrà essere restituita alla società entro cinque giorni dal ricevimento, preavvertendo che qualora non venga espressa alcuna decisione il voto sarà ritenuto favorevole alla decisione su riportata. È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. L'Amministratore Unico*». A questo seguirà l'attestazione da parte dell'Amministratore Unico della decisione presa dai soci, con le rispettive maggioranze, che sostituisce di fatto il verbale assembleare, cui faranno seguito gli obblighi pubblicitari.

Articolo 30

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

30.2 La procedura di **consultazione scritta** o di acquisizione del **consenso espresso per iscritto** non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

oppure

30.2 La **consultazione scritta** avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno [...] soci / di tanti soci che rappresentino almeno il [...] % del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare / devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno [...] giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni [...] e non superiore a giorni [...].

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-